

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo III - Della copia e della collazione di atti pubblici

#### **Art. 744 Copie o estratti da pubblici registri**

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.